

## **NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE**

(Provincia di Bologna)

### **CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO AL N.C.I. DEL SERVIZIO FINANZIARIO/ECONOMATO/CONTROLLO DI GESTIONE**

(decreto legge n. 78/2010, art. 14 comma 27, lett. a)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge

#### **Tra**

- Il Comune di BORGHI TOSIGNANO (C.F. 82000010379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Clorinda Alessia Mortero, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 48 del 23.12.2014;
- Il Comune di CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Gisella Rivola, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 73 del 20.12.2014;
- Il Comune di CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Alberto Baldazzi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 49 del 29.12.2014;
- Il Comune di CASTEL GUELFO (C.F. 01021480379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Cristina Carpeggiani, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 80 del 29.12.2014;
- Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Athos Ponti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 57 del 30.12.2014;
- Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della

deliberazione consiliare n. 214 del 22.12.2014;

- Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Stefano Golini, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 70 del 18.12.2014;
- Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n. 4 del 03.02.2015;

**PREMESSO:**

- che in data 21.07.2004 i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano hanno costituito il Nuovo Circondario Imolese (N.C.I.) ai sensi della L.R. n. 6/2004 ed in analogia con l'art. 32 TUEL, Il art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e con la L.R. 21/2012;

- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

- l'art. 7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa alla presente;

Visto l'art. 7 dello Statuto del Nuovo Circondario imolese, "Gestione dei servizi":

"1. Il Circondario, allo scopo di consentire la realizzazione di gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse ed una migliore erogazione dei servizi, può erogare e gestire servizi nell'ambito del territorio circondariale:

a) direttamente, secondo convenzioni stipulate con le modalità indicate dal art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

b) facendo ricorso agli strumenti previsti dal Titolo V, parte I del D. Lgs. n. 267/2000";

Visto l'art. 40 dello Statuto del Nuovo Circondario imolese, "Rinvio normativo":

"1. Al Circondario si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per gli Enti locali;

**PRECISATO:**

- che i comuni dell'ambito ottimale, hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione al N.C.I., la funzione in oggetto con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ai sensi del combinato disposto dell'art.7, co. 4, L.R. 21/2012 e dell'art. 1 L.R. 23/2013, ed entro il 31.12.2016;

- che i sopra elencati comuni appartenenti al N.C.I. e successivamente il N.C.I. stesso, hanno approvato il conferimento al N.C.I. della funzione comprensiva dei servizi in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione disciplina il conferimento al Nuovo Circondario Imolese, per brevità chiamato N.C.I., della gestione in forma associata e coordinata del Servizio finanziario/economato/controllo di gestione (tutte attività ricomprese nel Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a).

In particolare, si dispone il conferimento della gestione:

a) del Servizio finanziario di cui all'art. 153 TUEL, a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria del N.C.I. e degli enti aderenti, in conformità ai principi di legge e di regolamento;

b) del Servizio economato di cui all'art. 153, comma 7, TUEL;

c) del Servizio controllo di gestione di cui agli artt. 196 e ss. TUEL, a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 147, comma 2, lettera a) per conto del N.C.I. e dei Comuni aderenti, in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. IL ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti al N.C.I. ed in particolare del Nuovo Circondario Imolese con adesione al 1/1/2015 per i Comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Casalfiumanese ed entro il 31.12.2016 da parte degli altri Comuni del N.C.I., stante l'individuazione specifica delle rispettive decorrenze in relazione agli atti esecutivi.

3. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Servizio e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma del N.C.I., fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura del Ufficio personale associato, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

4. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Assemblea del N.C.I., salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

#### **Art. 2 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI SERVIZI**

1. Il conferimento al N.C.I. delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 8.

2. Da tale data il N.C.I. subentra ai Comuni anche nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi del N.C.I. e dai singoli enti.

3. In relazione alle materie di cui al art. 1 gli organi del N.C.I. adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere devono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale del N.C.I.. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto

e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

4. La Giunta e l'Assemblea del N.C.I. si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, ai sensi del art. 20, 1° comma, della L.R.21/2012 e dello Statuto del N.C.I..

5. Il conferimento delle funzioni avviene con le modalità di cui alla presente convenzione e sia per i Comuni obbligati in modo integrale, sia per quelli esenti dal obbligo, senza che residuano in capo agli stessi attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, ferma l'interscambiabilità degli operatori.

6. Il N.C.I. esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta sentita la Conferenza dei Sindaci del N.C.I..

Tale struttura organizzativa prevista dal precedente comma, viene resa operativa dal N.C.I. avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. Il N.C.I. utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al art. 4 della presente convenzione.

8. Il N.C.I. utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al art. 6 della presente convenzione.

9. Il Responsabile della struttura organizzativa del N.C.I., che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli coordina tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti nei comuni aderenti.

Il Responsabile del Servizio finanziario associato, inoltre, coordina le attività al fine di avviare e consolidare l'operatività soprattutto a fronte del entrata in vigore della c.d. "armonizzazione contabile", a far data dal 1 gennaio 2015.

10. In particolare, il Servizio finanziario può essere strutturato mediante istituzione di

posizioni di responsabilità di 2° livello per territorio o per materia, presso più enti.

11. Al fine di favorire l'avvio della gestione unitaria, il N.C.I. può definire per il periodo transitorio di cui al quarto comma del articolo 5 il mantenimento dei ruoli e delle posizioni in essere nei diversi comuni.

12. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente del N.C.I. che può delegarne l'esercizio a personale dipendente del N.C.I..

### **Art. 3 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. IL N.C.I. si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, co. 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento al N.C.I. del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento al N.C.I. di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. IL N.C.I. subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e del N.C.I. adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile al N.C.I., anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 2 del art. 2 della presente convenzione.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento al N.C.I., i competenti organi dei Comuni e del N.C.I. provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività

lavorative per Il N.C.I., oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito al N.C.I., continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane del N.C.I.. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. In particolare la partecipazione dei Comuni non obbligati alla scadenza del 1 gennaio 2015, avviene sulla base delle decorrenze concordate tra gli stessi e il N.C.I. stante l'obiettivo temporale di cui al comma 2 del art. 2 della presente convenzione.

#### **Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E IL N.C.I.**

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio del N.C.I. sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta del N.C.I., nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano al N.C.I. qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti di sua competenza, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. Il N.C.I. utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni e del N.C.I.. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene, per il 25% per ogni ente e per il 75% in relazione agli abitanti al 31 dicembre del anno precedente per tutti i Comuni obbligati alla gestione associata, mentre gli altri enti non obbligati definiranno la quota in relazione all'entità della partecipazione.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono

definite di volta in volta dalla Giunta del N.C.I., sentiti i comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

**5.** Gli organi del N.C.I. possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

**6.** La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta del N.C.I.. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale del N.C.I. anche in termini di autorizzazione alla spesa.

**7.** IL N.C.I. si impegna nei confronti di ogni ente associato:

- a trasmettere l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, o comunque nel termine concordato, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni l'adozione nei termini dello stesso;
- a trasmettere il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto;
- all'adozione degli atti, delle comunicazioni, del supporto ai revisori ed a quanto previsto in materia di gestione finanziaria nei confronti degli enti aderenti;
- alla espressione dei pareri previsti dalla legge su atti e provvedimenti dei Comuni associati;
- alla gestione fiscale e problematiche IVA per i Comuni;
- al supporto alle politiche di bilancio nei confronti di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
- alla definizione dei pareri di propria competenza sulle delibere e determine di norma entro cinque giorni dalla data di inoltro del provvedimento.

**8.** Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, di norma entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei



rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

**9.** Ogni qual volta gli organi del N.C.I. rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta del N.C.I. avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L’informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

**10.** I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l’ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell’anno precedente.

#### **Art. 5 - SEDE**

1. La sede del servizio è presso la sede del N.C.I.
2. Presso i Comuni aderenti costituenti il N.C.I. potrà essere attivo un referente, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza del N.C.I., sentiti la Conferenza dei Sindaci del N.C.I. e gli enti interessati.
3. Il N.C.I. per un periodo transitorio di mesi 8, può prevedere il mantenimento delle strutture in essere al momento dell’avvio della presente convenzione.
4. Le sedi e i presidi sono definiti dalla Giunta del N.C.I. sentita la Conferenza dei Sindaci.

#### **ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

**1.** Il N.C.I. all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature

tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

**2.** Il conferimento al N.C.I. in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta del N.C.I. e quella del Comune concedente.

**3.** A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e del N.C.I., può essere trasferita al N.C.I., a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

**4.** Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta del N.C.I., previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione al N.C.I. per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

**5.** Il N.C.I. potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

**6.** Il N.C.I. utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta del N.C.I. e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico del N.C.I..

**7.** Il N.C.I. può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale del N.C.I., su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri del N.C.I. o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, al N.C.I.. Anche in tempi successivi al

conferimento della presente funzione e con atto della Giunta del N.C.I., potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti il N.C.I. ovvero tra alcuni di questi.

**8.** La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni al N.C.I., è a carico del N.C.I.. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa del utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso al N.C.I., è a carico del N.C.I..

#### **ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

**1.** Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, il N.C.I. può stipulare convenzioni ai sensi del art. 19 co. 5 della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni al N.C.I. per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia il N.C.I. o una delle Unioni.

**2.** Gli enti richiedenti rimborsano al N.C.I. il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta del N.C.I., su proposta del responsabile del ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e del Ente beneficiario.

**3.** Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

#### **ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE**

**1.** La presente convenzione decorre dal 1/1/2015 ed ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto del N.C.I. dei Comuni.

**2.** Al fine di consentire sia l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo delle amministrazioni firmatarie la presente convenzione, ed assicurare il costante monitoraggio sulla qualità, sull'efficienza e sulla economicità dei servizi erogati sono previsti nei primi due anni di attuazione della presente convenzione, con cadenza trimestrale e successivamente, con cadenza semestrale, tavoli di incontro e verifica politica. Ai predetti

incontri potranno, di volta in volta, essere invitati anche i tecnici del servizio e o della funzione conferita. Ogni amministrazione firmataria sarà titolata a richiedere, al di là dei termini indicati, l'apertura di un tavolo di confronto sia politico che tecnico per quelle situazioni che necessitassero di particolari forme di confronto politico e o analisi tecnico giuridico.

3. Al fine di garantire l'ottimizzazione sia dei processi decisionali che dei procedimenti relativi alle funzioni e o servizi conferiti i dirigenti individuati quali responsabili dei servizi e o funzioni proporranno alle amministrazioni dei comuni convenzionati, entro e non oltre il 30.06.2015, i regolamenti di organizzazione e relativa carta del servizio e o dei servizi relativi alla funzione conferita. I predetti regolamenti andranno approvati entro il 30.09.2015. Il dirigente della funzione e o del servizio in convenzione trasmetterà ai sindaci degli enti un report, con cadenza almeno semestrale.

4. A seguito delle verifiche operate e delle decisioni politiche e tecniche assunte, saranno adottate, previa comunicazione agli enti firmatari 30 giorni prima, le opportune modifiche ed integrazioni sia al presente atto che alle modalità gestionali relative alla funzione e o servizio che si renderanno necessarie.

5. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra N.C.I. e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

6. A seguito dell'entrata di altri Comuni del N.C.I. nella gestione, dovranno essere verificare le condizioni definite dalla presente e potranno essere adottate modifiche alla convenzione stessa ed ai regolamenti relativi.

**ART. 9 - RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DEL N.C.I.**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto del N.C.I. in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.R. 21/2012 è fissato in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione, comunque da esercitarsi con un preavviso di almeno 6 mesi, può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio del N.C.I., del personale conferito dal comune interessato o che il N.C.I. ha già

assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere.

Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dal N.C.I. al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, l'Assemblea del N.C.I. può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che il N.C.I. deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta del N.C.I. e da approvarsi da parte del Consiglio del N.C.I..

**2.** Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che il N.C.I. utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano al N.C.I..

**3.** Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dal N.C.I., destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo al N.C.I., relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo al N.C.I..

**4.** Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dal N.C.I. destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica al N.C.I., viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni del N.C.I., è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

**5.** La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dal N.C.I.,

non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo al N.C.I. che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento del N.C.I. si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

#### **ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. Il N.C.I. è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

#### **ART. 11 - CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 12 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni ed il N.C.I., con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto del N.C.I., al codice civile e alla normativa vigente.

#### **ART. 13 - REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al

D.P.R. 131/86.

**ART. 14 - NORME TRANSITORIE**

1. Ai sensi dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, il N.C.I. esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nei singoli Comuni, se ed in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>BORGTOSS.</b>	Clorinda Alessia Mortero
IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>CASALFIUMANESE</b>	Gisella Rivola
IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>CASTEL DEL RIO</b>	Alberto Baldazzi
IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>CASTEL GUELFO DI BO</b>	Cristina Carpeggiani
IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>FONTANELICE</b>	Athos Ponti
IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>IMOLA</b>	Daniele Manca
IL SINDACO DEL COMUNE DI <b>MORDANO</b>	Stefano Golini
IL PRESIDENTE DEL <b>NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE</b>	Daniele Manca

Atto firmato digitalmente